
 Comune di Odalengo Piccolo	<b>COMUNE DI ODALENGO PICCOLO</b>	 Unione Terre del Tartufo
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 24/11/2023	

**OGGETTO:**

**REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART.20 D.l.g.s.19  
AGOSTO 2016 N.175**

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. PANATERO Mirella - Sindaco	Sì
2. COLLEGIO BOTTA DEGIOVANNI Donatella - Consigliere	Giust.
3. BACARELLI Alessia - Consigliere	Giust.
4. QUARELLO Andrea - Consigliere	Sì
5. ZANNOL Martina Ambra - Consigliere	Sì
6. ROSSI Gino - Consigliere	Sì
7. CANTATORE Cristina - Consigliere	Sì
8. BASSO Pinuccia - Vice Sindaco	Sì
9. BOARIO Carlo - Consigliere	Sì
10. D'URSO Alessandra - Consigliere	Giust.
11. TARTAGLINO Michele - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa Rita Aiello la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa PANATERO Mirella nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), poi integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100 (Decreto correttivo);

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**RILEVATO** che in ottemperanza dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 giugno 2017 il Comune di Odalengo Piccolo ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art.4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;
- h)

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere, in quanto soggetti obbligati ai sensi delle norme su esposte, alla prescritta Revisione periodica delle partecipazioni possedute, alla data di riferimento del 31.12.2021;

**VISTE** le "Linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art.20 del T.U.S.P." rese disponibili dal MEF Dipartimento del tesoro – Corte dei Conti il 23.11.2018 e all'allegato modello del documento suggerito per l'adempimento ritenuto valido come prospetto da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti e base di partenza per il conseguente adempimento di trasmissione, ai sensi del comma 3 dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016, sull'applicativo "Partecipazioni" del sito web del MEF;

**PRESO ATTO** che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – ha pubblicato in data 20/11/2023 sul sito web <https://portaletesoro.mef.gov.it> l'aggiornamento delle schede volte alla rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica (art.20 commi 1 e 4 D. Lgs. 175/2016) ed al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti (art. 17 D.L. 90/2014), con riferimento ai dati relativi al 31/12/2022

**VISTO** il documento "Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2023", allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, nel quale la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Odalengo Piccolo è stata effettuata in conformità ai criteri prescritti;

**VISTO** che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

**VISTO** il parere espresso dall'organo di revisione;

**PRESO ATTO** del parere preventivo favorevole del Segretario Comunale a sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** del parere preventivo favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario a sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale,

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE**, stante le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e per quanto di competenza, la “Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2023” relativa alle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da allegati alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, conforme al modello predisposto dal MEF Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;

**DI STABILIRE** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

COMUNE DI ODALENGO PICCOLO

a) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Segretario Comunale  
verificato che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto è conforme alla normativa tecnica  
che regola la materia oggetto della stessa, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000

PARERE FAVOREVOLE

Odalengo Piccolo lì 24/11/2023

Il segretario comunale  
f.to in originale Rita Aiello

b) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio  
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;  
Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000  
Visto il Regolamento sui Controlli Interni

esprime, in ordine alla regolarità contabile

- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE CONTRARIO
- L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA  
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.

Odalengo Piccolo lì 24/11/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to in originale Michele Frison

Data lettura del presente verbale lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to : PANATERO Mirella

Il Segretario Comunale  
F.to : Dott.ssa Rita Aiello

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Nr. 93 del Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune e mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 19/12/2023.

Odalengo Piccolo, lì 19/12/2023

Il Vicesegretario Comunale  
F.to Dott. Michele Frison

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Vicesegretario Comunale F.to Dott. Michele Frison

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24/11/2023**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Odalengo Piccolo, lì 24/11/2023

Il Vicesegretario Comunale  
F.to:Dott Michele Frison